



Comune di Loro Piceno
Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 21 DEL 28-07-2020

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA "POLIZIA LOCALE".

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. All'appello nominale risultano presenti:

Paoloni Robertino	P	ACHILLI BRUNO	P
MUCCI FABRINA	P	TESEI PIERMARIO	P
PISANI FABIO	P	CATALINI ILENIA	A
MASTROCOLA FABIO	P	TIRABASSO ROCCO	A
TACCARI GILBERTO	P	LAMBERTUCCI FEDERICA	A
TIMI MARA	P		

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n. 8

Assenti n. 3

Partecipa il Segretario comunale Cesetti Alberto

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Paoloni Robertino in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Signori:

Soggetta a controllo N

Immediatamente eseguibile S

COMUNE DI LORO PICENO
(Provincia di Macerata)

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 LUGLIO 2020
Art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267

**OGGETTO DELIBERA: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI
CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
RELATIVE ALLA “POLIZIA LOCALE”.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 ,1°c. del D.Lgs. n.267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI
GENERALI
Robertino Paoloni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 ,1°c. del D.Lgs. n.267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
III SETTORE
Dott.ssa Federica Paoloni

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Relaziona sul punto all'ordine del giorno il Sindaco, illustrando i contenuti della Convenzione oggetto di esame ed approvazione, evidenziando la forma associativa quale forma ottimale per l'esercizio della funzione di Polizia Locale. Analizza le attività intraprese dalla Polizia Locale, in base alla precedente convenzione, approvata con atto di Consiglio comunale n. 38 del 27.12.2012, avente ad oggetto: *"Approvazione convenzione per l'esercizio in forma associata della funzione polizia municipale"*, con la quale è stato dato avvio alla funzione associata *"de quo"* fra i Comuni di Ripe San Ginesio, Colmurano, Loro Piceno ed Urbisaglia;

VISTO l'art. 30 del D.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000 che prevede che gli enti locali possono stipulare tra loro, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, apposite convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

RILEVATO che le gestioni associate costituiscono un importante strumento per garantire l'applicazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza nella gestione delle funzioni e per dare una risposta ai cittadini sul piano dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità della gestione dei servizi, in quanto improntate ad una migliore valorizzazione del personale, delle capacità organizzative e delle competenze operative poste in capo agli enti convenzionati;

VISTO che la precedente convenzione, approvata con atto di Consiglio comunale n. 38 del 27.12.2012 è scaduta e che risulta opportuno provvedere alla stipula di nuova convenzione;

VALUTATA in particolare l'opportunità di mantenere lo svolgimento in forma associata del Servizio di Polizia Locale, per un impiego ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

PRESO ATTO dell'esito positivo dei contatti intercorsi tra i Sindaci dei Comuni di Ripe San Ginesio, Colmurano, Loro Piceno e Sant'Angelo in Pontano, per verificare se, tenuto conto dell'appartenenza ad un'area territoriale omogenea, permane l'intenzione di mantenere la funzione associata del servizio *"de quo"*;

RIBADITO che la scelta è motivata dalla contiguità territoriale degli Enti e dall'obiettivo di migliorare l'efficacia, continuità, adeguatezza del servizio, nonché dal proseguimento di un percorso condiviso per la gestione in comune di vari servizi comunali;

ESAMINATO lo schema di convenzione formata da 14 articoli, allegato sub A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto l'art. 42 del D.Lgvo 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, rispettivamente dal Responsabile del Servizio Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L.241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Tutto ciò premesso,

SI PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE

1. Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).
1. Di approvare l'allegato schema di convenzione che disciplina la gestione in forma associata della funzione relativa alla Polizia Locale tra i Comuni di Loro Piceno, Ripe San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano e Colmurano, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di individuare quale Ente capofila il Comune di Ripe San Ginesio;
3. Di dare atto che la convenzione avrà decorrenza per anni tre (3) a far data dalla sottoscrizione della convenzione;
4. Di incaricare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione dell'atto;
5. Successivamente alla stipula, la Convenzione verrà trasmessa a cura del responsabile dell'Ufficio Segreteria del Comune capo convenzione agli Enti competenti e ai Comuni convenzionati per la definizione della pratica;

Successivamente, in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto;

SI PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

SCHEMA DI ATTO CONVENZIONALE

PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA LOCALE

L'anno duemiladiciannove, addì del mese di dicembre, tra i Sigg.ri:

- _____, nata a _____ il _____, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di _____, Codice Fiscale _____, Partita Iva _____;

- _____, nata a _____ il _____, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di _____, Codice Fiscale _____, Partita Iva _____;

- _____, nata a _____ il _____, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di _____, Codice Fiscale _____, Partita Iva _____;

- _____, nata a _____ il _____, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di _____, Codice Fiscale _____, Partita Iva _____;

- _____, nata a _____ il _____, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di _____, Codice Fiscale _____, Partita Iva _____;

Premesso:

- che l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- che l'esercizio in forma associata della funzione inerente Polizia Municipale E Amministrativa Locale rappresenta il miglior strumento per attuare un presidio integrato dei territori dei comuni convenzionati

sulla base di criteri e principi condivisi;

- che tale strumento giuridico assicura una qualità ottimale del servizio, una gestione uniforme delle attività associate sull'intero territorio interessato ed attua una razionale gestione del personale e dei mezzi coinvolti;
- che per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi si rende opportuno procedere alla stipula di una idonea convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;

Valutata l'opportunità di p r o c e d e r e allo svolgimento in forma associata del servizio di Polizia Locale al fine di mantenere un impiego ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie oltreché la piena valorizzazione del personale, omogeneizzando le procedure e la modulistica adottata nonché assicurando funzionalità ed economicità nella gestione del servizio con carattere di continuità e di uniformità;

Atteso che i Comuni di _____:

hanno manifestato la volontà di gestire in forma associata la funzione inerente la Polizia Locale, in attuazione delle deliberazioni consiliari di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:

deliberazione del Consiglio comunale di _____ n. del _____ resa I.E.

deliberazione del Consiglio comunale di _____ n. del _____ resa I.E.

deliberazione del Consiglio comunale di _____ n. del _____ resa I.E.

deliberazione del Consiglio comunale di _____ n. del _____ resa I.E.

deliberazione del Consiglio comunale di _____ n. del _____ resa I.E.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Scopo della presente convenzione è quello di attuare una forma di gestione coordinata del servizio di Polizia Locale per un migliore e più economico impiego delle risorse umane e strumentali, nel rispetto delle prerogative dei comuni interessati.

A titolo non esaustivo vengono di seguito riportate le principali funzioni gestite dall'Ufficio associato:

- a) polizia amministrativa
 - polizia annonaria, commerciale e tributaria
 - polizia igienico sanitaria
 - polizia veterinaria
 - polizia edilizia e ambientale
 - polizia urbana
 - polizia rurale
 - polizia cimiteriale
- b) polizia stradale
- c) polizia giudiziaria
- d) funzioni di pubblica sicurezza

Art. 2 - Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale per la gestione associata per il Servizio di polizia municipale e amministrativa locale è individuato nel territorio dei Comuni sottoscriventi la presente convenzione.
2. L'ambito territoriale di cui all'art. 5 comma 5 della Legge nr. 65/1986 relativo al Porto dell'arma coincide con il territorio dei Comuni sottoscriventi la presente convenzione. L'uso dell'arma dovrà essere concordato dalle Amministrazioni associate per uniformità di intenti.

Art. 3 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. Gli enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi associati, nonché per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli enti convenzionati, dal comune di _____ indicato quale capofila .
2. I comuni aderenti alla presente convenzione si impegnano ad assicurare la consistenza del personale destinato ai servizi associati per la durata della convenzione e a coordinarne il servizio secondo modalità che siano maggiormente aderenti alle esigenze dell'intero territorio.
3. In relazione alla gestione dei servizi associati il comune capofila predispone gli indirizzi programmatici, sulla base delle linee programmatiche della Conferenza dei sindaci di cui al successivo art. 3, prevedendo nel proprio bilancio la spesa per il servizio associato, e vi dà attuazione assumendo tutti i provvedimenti necessari con atti monocratici o collegiali, secondo le rispettive competenze degli organi.
4. In attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione, gli aspetti

organizzativi della gestione associata nelle singole materie sono fissati in appositi Accordi disciplinati dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 approvati dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 3. Gli Accordi citati regolano le intese finanziarie secondo principi di leale collaborazione e responsabilità della spesa, gli aspetti gestionali esecutivi nonché le modalità per la gestione delle informazioni agli utenti (anche designando almeno un referente a tale scopo nei Comuni firmatari).

5. Restano di competenza di ciascun sindaco i provvedimenti da emanarsi in qualità di autorità locale. Parimenti resta di competenza di ciascun sindaco, quale ufficiale di governo, l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
6. In presenza di ordinanze contingibili e urgenti emanate da più sindaci contemporaneamente, le priorità di intervento vengono definite dal presidente della conferenza.
7. La sede dei servizi associati di che trattasi è individuata presso il comune di

II Art. 4 - Conferenza dei sindaci

1. Le parti convengono di istituire una Conferenza composta dai Sindaci, o dai loro delegati, dei comuni partecipanti alla convenzione. La Conferenza dei sindaci è competente per le questioni generali, per la programmazione delle funzioni e dei servizi con atti di indirizzo, per la verifica ed il controllo sull'espletamento del servizio nonché per l'approvazione degli Accordi di cui all'art. 3.
2. La conferenza dei sindaci è presieduta dal sindaco del comune capofila in qualità di presidente. Essa è convocata dal medesimo, anche su richiesta di uno dei sindaci dei comuni convenzionati, ogni qualvolta sia necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.
3. Presta funzioni di segretario della convenzione il segretario comunale o altro dipendente incaricato del comune capofila.
4. Tutte le decisioni della Conferenza vengono prese a maggioranza e sono valide se sono presenti almeno ____ rappresentanti dei Comuni associati (nel caso in cui subentrino altri comuni sarà necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti dei Comuni associati).

II Art. 5 – Durata della convenzione

1. La convenzione ha durata di anni tre decorrenti dalla data di stipulazione. Alla scadenza potrà essere rinnovata o prorogata.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati.
3. Il responsabile/i el servizio/i relaziona annualmente alla conferenza dei sindaci

sull'attività svolta dai servizi associati.

Art. 6 – Regolamenti di polizia locale

1. Nel territorio di ciascun comune convenzionato si applicano i regolamenti sull'esercizio delle diverse funzioni svolte dalla polizia locale, nei testi attualmente vigenti.

Art.7 – Personale

1. Alla convenzione è allegato l'elenco del personale che i comuni convenzionati, hanno nella loro dotazione organica.
2. Il personale che opera nell'ambito del servizio associato di polizia locale, se in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, svolge le proprie funzioni in forza del provvedimento originariamente rilasciato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 della L. n. 65/1986.
3. Il personale dei comuni associati conserva il proprio rapporto di servizio con il comune di rispettiva appartenenza, nel cui organico conserva la propria posizione giuridica ad ogni effetto di legge. Pertanto ogni atto inerente o incidente sullo status giuridico e normativo del dipendente, nonché la definizione del relativo trattamento economico è di competenza del comune di appartenenza.
4. Qualora un comune risulti momentaneamente parzialmente carente o sprovvisto di agente di P.M., la conferenza dei Sindaci stabilirà le modalità ed i tempi per la copertura del servizio, e l'accollo dei relativi costi

Art. 8 – Oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari per la gestione associata del servizio sono individuati e concordati annualmente d'intesa tra i comuni aderenti alla convenzione, sulla base di Accordi definiti preventivamente all'interno della Conferenza dei sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra gli Enti.
2. Annualmente, in seguito all'approvazione del rendiconto della gestione, il comune capo convenzione provvede a trasmettere agli enti stipulanti un rendiconto delle spese impegnate e delle entrate accertate nell'anno precedente per lo svolgimento dei servizi associati.

Art. 9 - Modalità di riscossione e riparto dei proventi

1. I proventi delle sanzioni comminate nell'esercizio del servizio di polizia locale debbono essere versati al comune sul cui territorio è stata accertata la violazione, fatti salvi i casi in cui occorra effettuare i versamenti allo stato o a ente diverso dal comune.

▮ Art. 10 – Obblighi e garanzie

1. Il comune capo convenzione provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti ai servizi associati.
2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei servizi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, la conferenza dei sindaci diffida il comune capo convenzione a provvedervi entro 30 giorni.

▮ Art. 11 – Enti partecipanti, recesso e scioglimento

1. Al fine di favorire l'estensione dei servizi e di ottenere le maggiori economie di scala, si conviene che la presente convenzione sia aperta all'adesione di tutti i Comuni interessati, previa parere favorevole della conferenza dei Sindaci.
I Comuni che avranno ottenuto il parere favorevole, approveranno con apposita deliberazione dei rispettivi Consigli, la presente convenzione assumendone tutti gli obblighi.
2. E' possibile recedere dalla presente convenzione, dopo decorsi i primi un anno, mediante comunicazione scritta da effettuarsi al Comune capofila ed ai Comuni aderenti alla convenzione con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al periodo di preavviso.
3. Il Comune che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni eventualmente assunte.
4. Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata dal comune capofila la convenzione conserva la propria validità se gli altri enti associati provvedono ad individuare con apposito atto altro Ente capofila.
5. Nel caso di scioglimento della Convenzione i beni eventualmente acquistati (attrezzature e/o automezzi) di proprietà dei singoli Comuni, restano nella disponibilità del Comune proprietario dei beni.

Art. 12 – Altri rapporti

1. Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra i Comuni aderenti attraverso gli Accordi di cui all'art. 2.
2. La soluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni firmatari è ricercata prioritariamente in via bonaria in seno alla Conferenza dei sindaci.

Art. 13 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

Art. 14 – Esenzioni per bollo e registrazione

1. La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del DPR 642/1972, Allegato B, art. 16 e del DM 20 agosto 1992.
2. Non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione" allegata al DPR 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il comune di _____
Il sindaco (_____): _____

Per il comune di _____
Il sindaco (_____): _____

Per il comune di _____
Il sindaco (_____): _____

Per il comune di _____
Il sindaco (_____): _____

Per il comune di _____
Il sindaco (_____): _____

Il Sindaco illustra la proposta numero 27 del 22.07.2020 e fa rilevare che, probabilmente a causa di refusi, vi sono nel testo della convenzione alcune imprecisioni da rettificare in questa sede come segue:

- nella prima pagina, prima riga del testo sostituire “L’anno duemiladiciannove, addì del mese di dicembre” con la data effettiva di stipula della convenzione;
- all’art.3 – comma 3 – 3^ riga, sostituire “al successivo art. 3” con “al successivo art.4”;
- all’art.3 – comma 4 – 4^ riga, sostituire “al successivo art. 3” con “al successivo art.4”;
- all’art.3 il comma 7 è sostituito come segue “7. La sede dei servizi associati di che trattasi è individuata presso il comune di Ripe San Ginesio”;
- all’art.4 – comma 4 – 2^ riga, sostituire “se sono presenti almeno ____ “ con “se sono presenti almeno la metà più uno...”;
- all’art. 12 – comma 1 – 2^ riga, sostituire “di cui all’art. 2” con “di cui all’art.3”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio predisposto dal Responsabile del Procedimento;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l’adozione del presente atto;

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Preso atto di quanto riferito dal Sindaco in ordine alle sostituzioni da apportare allo schema di convenzione;

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano, dagli otto (8) consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Sindaco Presidente:

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N.27 del 22.07.2020, avente ad oggetto “: **ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA “POLIZIA LOCALE”** con le modifiche al testo della convenzione stessa proposte dal Sindaco e prima evidenziate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza, con **successivi voti unanimi, favorevoli**, resi in forma palese, per alzata di mano, dagli otto (8) consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Sindaco Presidente, **dichiara** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134

comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Paoloni Robertino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il giorno 27-10-2020 è stato pubblicato nel sito web istituzionale ed all'albo pretorio on line di questo Comune.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ilperché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)

[] La presente deliberazione diverrà esecutiva ildecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267)

Loro Piceno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Loro Piceno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesetti Alberto
